



ALLEGATO A DELIBERA MODIFICA REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

<i>Art. 3 - testo vigente</i>	<i>Art. 3 - testo con modifiche</i>
1. Il Comune valorizza attraverso ogni suo Organo e Ufficio la collaborazione con i cittadini, per far sì che vengano affrontate e, ove possibile, risolte le situazioni di disagio sociale, o le azioni che possono disturbare la convivenza e la sicurezza urbana	1. Il Comune valorizza attraverso ogni suo Organo e Ufficio la collaborazione con i cittadini, per far sì che vengano affrontate e, ove possibile, risolte le situazioni di disagio sociale, o le azioni che possono disturbare la convivenza e la sicurezza urbana. 2. Il Comune, in una logica di sicurezza partecipata, promuove forme di collaborazione civica e di volontariato finalizzate alla segnalazione di situazioni di degrado, disagio o pericolo, nel rispetto della normativa vigente e senza attribuzione di funzioni di accertamento, contestazione o repressione proprie degli organi di polizia.

<i>Art. 5 - testo vigente</i>	<i>Art. 5 - testo con modifiche</i>
1. È fatto divieto di imbrattare i luoghi pubblici o di diminuirne la funzionalità, di arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità. 2. È vietato anche: a) salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi; b) entrare, anche solo parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti; c) posizionare, appoggiare, o legare biciclette e moto alle barriere di protezione dei monumenti; d) appoggiare materiale accanto ai cassonetti e/o cestini dei rifiuti; e) gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto. f) portare i carrelli della spesa all'esterno dei parcheggi in uso agli esercizi commerciali; g) lasciare i carrelli della spesa sul suolo pubblico; 3. La sosta di biciclette e moto è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti a depositi di bici e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi	1. È fatto divieto di imbrattare i luoghi pubblici o di diminuirne la funzionalità, di arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità. 2. È vietato anche: a) salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi; b) entrare, anche solo parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti; c) posizionare, appoggiare, o legare biciclette anche elettriche, monopattini e moto alle barriere di protezione dei monumenti; d) appoggiare materiale accanto ai cassonetti e/o cestini dei rifiuti; e) gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto. f) portare i carrelli della spesa all'esterno dei parcheggi in uso agli esercizi commerciali; g) lasciare i carrelli della spesa sul suolo pubblico; 3. La sosta di biciclette e di tutti i veicoli a due ruote è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi adeguatamente



intralcio al transito di altri veicoli e al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta. Sui marciapiedi di larghezza inferiore a metri 1,50 è vietata la sosta dei velocipedi.

4. Le biciclette non più funzionanti rinvenute sulla pubblica via, intendendosi per tali -a titolo esemplificativo e non esaustivo- quelle mancanti di parti essenziali per il loro funzionamento (es. Ruote, sella, manubrio) e che non presentano riscontri oggettivi che permettano di risalire al proprietario, saranno direttamente trasportate presso il centro di raccolta per lo smaltimento (senza alcuna possibilità di pretesa da parte di eventuali aventi diritto, mentre per i veicoli a motore a due o tre ruote abbandonati sul territorio comunale si osservano le disposizioni previste dal D.M. 460/1999 art. 1; Art. 5 comma 1 e Art. 13 comma 2 D.lgs. 209/2003 e Art. 255 comma 3 del Dlgs 152/2006.

5. I carrelli della spesa lasciati sul suolo pubblico, previa diffida dell'organo accertatore, devono essere ritirati dai proprietari entro 3 giorni dall'avviso di rinvenimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione ponendo le spese direttamente a carico del proprietario dell'attrezzo.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività e di rimessa in pristino dei luoghi.

attrezzati e segnalati per tale scopo. Sui marciapiedi è sempre vietata la sosta **delle biciclette anche elettriche, monopattini e motocicli.**

4. Le biciclette non più funzionanti rinvenute sulla pubblica via, intendendosi per tali -a titolo esemplificativo e non esaustivo- quelle mancanti di parti essenziali per il loro funzionamento (es. Ruote, sella, manubrio) e che non presentano riscontri oggettivi che permettano di risalire al proprietario, saranno direttamente trasportate presso il centro di raccolta per lo smaltimento (senza alcuna possibilità di pretesa da parte di eventuali aventi diritto, mentre per i veicoli a motore a due o tre ruote abbandonati sul territorio comunale si osservano le disposizioni previste dal D.M. 460/1999 art. 1; Art. 5 comma 1 e Art. 13 comma 2 D.lgs. 209/2003 e Art. 255 comma 3 del Dlgs 152/2006.

5. I carrelli della spesa lasciati sul suolo pubblico, previa diffida dell'organo accertatore, devono essere ritirati dai proprietari entro 3 giorni dall'avviso di rinvenimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione ponendo le spese direttamente a carico del proprietario dell'attrezzo.

6. Effettuare graffiti, scritte vandaliche, imbrattamenti, danneggiamenti o deturpamenti su edifici pubblici e privati, luoghi di culto, monumenti, arredi urbani e beni destinati alla fruizione collettiva. Il trasgressore è tenuto alla cessazione immediata della condotta e al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la rivalsa delle spese sostenute dal Comune e l'eventuale applicazione delle norme penali.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, **dal comma 1 al comma 5**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività e di rimessa in pristino dei luoghi.



<i>Art. C - testo vigente</i>	<i>Art. C - testo con modifiche</i>
1. Su tutto il territorio è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale o sostanza. 2. È vietato compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private. 3. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo- sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità o lesivi per la salute di chi li subisce. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività e di rimessa in pristino dei luoghi. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.	1. Su tutto il territorio è vietato accendere fuochi e bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale o sostanza. 2. È vietato compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private. 3. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo- sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità o lesivi per la salute di chi li subisce. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività e di rimessa in pristino dei luoghi. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

<i>Art. 8 - testo vigente</i>	<i>Art. 8 - testo con modifiche</i>
1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato, con le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti e disagi dovuti a condizioni di precarietà igienico sanitaria. 2. Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.	1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato, con le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti e disagi dovuti a condizioni di precarietà igienico sanitaria. 2. Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.



3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori oltre la normale tollerabilità per i vicini.

4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative caratterizzate dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione o di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.

5. Gli edifici e le aree inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari, i locatari e i concessionari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, bivacchi, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso, ed hanno l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno. Nelle ipotesi di cui al presente comma, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario

3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori oltre la normale tollerabilità per i vicini.

4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative caratterizzate dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione o di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.

5. Gli edifici e le aree inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari, i locatari e i concessionari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, bivacchi, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso, ed hanno l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno. Nelle ipotesi di cui al presente comma, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario



dell'immobile, delle spese sostenute. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini, oltre ad apporre la prevista targa di riconoscimento sugli immobili da loro amministrati, devono comunicare alla Polizia Locale il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito.

6. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza/condizioni di sicurezza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affacciano su pubblica via o che siano da essa visibili. Gli immobili devono essere mantenuti altresì ben chiusi evitando l'accesso ed estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate;

7. I proprietari, o amministratori di edifici a qualunque uso destinati, devono mantenere gli spazi sottostanti gli edifici stessi sulla pubblica via, costantemente puliti dal deposito di guano di piccione determinato dalla presenza degli stessi sugli edifici e le relative aree pertinenziali, adottando tutti gli accorgimenti necessari volti ad impedire la penetrazione, la nidificazione e lo stanziamento dei piccioni.

8. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità e qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto su area pubblica o aperta all'uso pubblico i suddetti soggetti devono provvedere prontamente al transennamento dell'area sottostante, previo ottenimento delle necessarie concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il

dell'immobile, delle spese sostenute. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini, oltre ad apporre la prevista targa di riconoscimento sugli immobili da loro amministrati, devono comunicare alla Polizia Locale il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito.

6. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza/condizioni di sicurezza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affacciano su pubblica via o che siano da essa visibili. Gli immobili devono essere mantenuti altresì ben chiusi evitando l'accesso ed estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate;

7. I proprietari, o **gli** amministratori di edifici a qualunque uso destinati, devono mantenere gli spazi sottostanti gli edifici stessi sulla pubblica via, costantemente puliti dal deposito di guano di piccione **o altri volatili** determinato dalla presenza degli stessi sugli edifici e le relative aree pertinenziali, adottando tutti gli accorgimenti necessari volti ad impedire la penetrazione, la nidificazione e lo stanziamento dei piccioni **e di altri volatili**.

8. È fatto obbligo ai proprietari o **agli** amministratori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità e qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto su area pubblica o aperta all'uso pubblico i suddetti soggetti devono provvedere prontamente al transennamento dell'area sottostante, previo ottenimento delle necessarie concessioni/autorizzazioni



pericolo imminente per la pubblica incolumità, nelle more dell'autorizzazione, gli interessati procedono alla sua recinzione previa comunicazione, anche telefonica formalizzata con successiva nota scritta entro 2 ore.

9. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

10. I proprietari sono responsabili della conservazione e della pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio ed in genere in tutti i luoghi di ragione privata aperti all'uso pubblico; spetta loro, la rimozione di graffiti, imbrattamenti, danneggiamenti e manifesti e volantini abusivi. Per ragioni di opportunità, l'Amministrazione Comunale può provvedere alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti, qualora necessario addebitando le spese ai privati interessati.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

12. È sempre prevista la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo imminente per la pubblica incolumità, nelle more dell'autorizzazione, **i medesimi soggetti devono procedere senza ritardo alla messa in sicurezza, dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio tecnico comunale, anche per via telefonica o telematica all'indirizzo pec: comune.bresso@legalmail.it.**

La comunicazione deve essere formalizzata per iscritto entro le successive 24 ore o, se il termine scade in giorno festivo, entro il primo giorno lavorativo utile, ferma restando la necessità di acquisire i titoli eventualmente prescritti dalla normativa vigente.

9. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

10. I proprietari sono responsabili della conservazione e della pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio ed in genere in tutti i luoghi di ragione privata aperti all'uso pubblico; spetta loro, la rimozione di graffiti, imbrattamenti, danneggiamenti e manifesti e volantini abusivi. Per ragioni di opportunità, l'Amministrazione Comunale può provvedere alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti, qualora necessario addebitando le spese ai privati interessati.

11. Chiunque viola le disposizioni, **dal comma 1 al comma 10**, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

12. È sempre prevista la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

13. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio privato - con le relative pertinenze - in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.



	14. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione d'incendi e della stabilità degli immobili. 15. È fatto divieto di utilizzare immobili come luoghi di culto o centri di aggregazione quando ciò non sia conforme alla destinazione d'uso degli immobili stessi. Restano ferme le libertà costituzionalmente garantite. 16. Gli amministratori condominiali assicurano l'affissione, nel luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune accessibile anche ai terzi, di una targa recante le generalità, il domicilio e i recapiti dell'amministratore, anche telefonici o telematici, in conformità all'art. 112G del Codice Civile. La targa deve essere mantenuta leggibile e aggiornata.
--	---

<i>Art. 3 - testo vigente</i>	<i>Art. 3 - testo con modifiche</i>
1. I proprietari degli immobili devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formatisi su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. 2. Ai proprietari di piante, i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata. 3. La neve eventualmente e volontariamente spazzata deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada. 4. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.	1. I proprietari degli immobili devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formatisi su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. 2. Ai proprietari di piante, i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata. 3. La neve eventualmente e volontariamente spazzata deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti e dei sacchi di raccolta dei rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada. 4. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.



<i>Art. 12 - testo vigente</i>	<i>Art. 12 - testo con modifiche</i>
1. Nei luoghi pubblici, aperti e frequentati dalla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti: a. soddisfare le proprie esigenze fisiologiche; b. Intrattenersi, o consentirne la salita e la discesa dal veicolo, con persone dedite alla prostituzione o che manifestino comunque palesemente l'intenzione di esercitare tale attività per concordare prestazioni sessuali a pagamento; c. sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti, vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con apparecchiature ingombranti spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate; d. intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli; e. fumare nel perimetro delle aree gioco per bambini; f. introdurre cani o animali da compagnia in aree opportunamente realizzate per il gioco dei bambini; g. esibire, durante la pratica dell'acchattonaggio, bambini in tenera età, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in maniera da suscitare l'altrui pietà; se rinvenuti in simili circostanze, gli animali potranno essere sequestrati dagli organi di Polizia; h. Fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è vietato assumere	1. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e frequentati dalla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti: a. soddisfare le proprie esigenze fisiologiche e igieniche; b. Intrattenersi, o consentirne la salita e la discesa dal veicolo, con persone dedite alla prostituzione o che manifestino comunque palesemente l'intenzione di esercitare tale attività per concordare prestazioni sessuali a pagamento; c. sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti, vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con apparecchiature ingombranti spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate; c bis. Sono forme di bivacco, l'utilizzo di cartoni; coperte, sacchi a pelo e materassi; nonché l'occupazione continuativa di panchine e arredi urbani; il deposito di effetti personali che impediscano la normale fruizione degli spazi pubblici; gli accampamenti improvvisati o permanenze organizzate incompatibili con la destinazione dell'area. d. intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli; e. fumare nel perimetro delle aree gioco per bambini e presso le fermate dei mezzi pubblici; f. introdurre cani o animali da compagnia in aree opportunamente realizzate per il gioco dei bambini;



sostanze stupefacenti o psicotrope nonché compiere evidenti atti preparatori volti all'assunzione di sostanze stupefacenti, rimangano escluse dal divieto eventuali assunzioni derivanti da prescrizione medica;

i. lavare veicoli o ripararli;

j. lavare animali;

k. imbrattare, spostare o rendere inservibili i contenitori per la raccolta di specifici tipi di rifiuti e qualsiasi altro elemento di arredo urbano;

l. ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati;

m. utilizzare griglie per cucinare ad esclusione delle aree destinate a tale scopo con apposito provvedimento reso pubblico mediante segnaletica;

n. praticare giochi che possano creare intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina, schiume e simili);

o. distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle Autorità competenti;

p. ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle aree a ciò destinate;

q. lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;

r. gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontane e fontanelle e pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. È vietato lavare indumenti e simili, nonché introdurre, per qualsiasi motivo, animali;

s. limitare e impedire l'accesso alle abitazioni, alle vetrine degli esercizi e a

g. **fatte salve le disposizioni previste dall'art. 5 comma 2 lett. a della legge n. 82 del 06.06.2025 di modifica dell'art. 544 ter e art. 600 octies del Codice penale, è vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, bambini in tenera età, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in maniera da suscitare l'altrui pietà; se rinvenuti in simili circostanze, gli animali potranno essere sequestrati dagli organi di Polizia;**

h. **(abrogato)**

i. lavare veicoli o ripararli;

j. lavare animali e **igienizzarli;**

k. imbrattare, spostare o rendere inservibili i contenitori per la raccolta di specifici tipi di rifiuti e qualsiasi altro elemento di arredo urbano;

l. ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati;

m. utilizzare griglie per cucinare ad esclusione delle aree destinate a tale scopo con apposito provvedimento reso pubblico mediante segnaletica;

n. praticare giochi che possano creare intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina, schiume e simili);

o. distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle Autorità competenti;

p. ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle aree a ciò destinate;

q. lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;

r. gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua



qualsiasi altro edificio, arrecando intralcio o disturbo, sdraiandosi o bivaccando anche sui marciapiedi e sotto i portici;

t. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;

u. accendere fuochi, gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

v. collocare, affiggere o appendere alcunché su pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione;

w. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;

x. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;

y. gettare opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti, nonché apporre volantini sui parabrezza delle auto in sosta;

z. È sempre fatto obbligo ai possessori di cani di raccogliere gli escrementi che il cane fa nei luoghi pubblici, come aree di condomini aperti al pubblico passaggio, marciapiedi, strade e giardini;

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere a, c, d, e, f, i, l, m, n, o, p, r, s, t, u, w, x, z, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00. È sempre prevista la sanzione accessoria della sospensione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni di cui al punto Q comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

delle fontane e fontanelle e pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. È vietato lavare indumenti e simili, nonché introdurre, per qualsiasi motivo, animali;

s. limitare e impedire l'accesso alle abitazioni, alle vetrine degli esercizi e a qualsiasi altro edificio, arrecando intralcio o disturbo, sdraiandosi o bivaccando anche sui marciapiedi e sotto i portici;

t. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;

u. accendere fuochi, **compreso artifici pirotecnici di libera vendita in strade, luoghi pubblici o privati aperti al pubblico**, gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

v. collocare, affiggere o appendere alcunché su pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione;

w. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;

x. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;

y. **fatti salvi i casi di espressa autorizzazione**, affiggere o gettare opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti, nonché apporre volantini **sulle auto in sosta**;

z. È sempre fatto obbligo ai possessori di cani di raccogliere gli escrementi che il cane fa nei luoghi pubblici, come aree di condomini aperti al pubblico passaggio, marciapiedi, strade e giardini. **A tal fine i detentori di cani devono avere con sé**



Per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti B, G e H è prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento dell'attività di accattonaggio e di eventuali attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 24.11.1981 n 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge. 4. La violazione alle disposizioni delle lettere V e Y comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 nonché la sanzione accessoria della cessazione dell'attività. Delle violazioni è responsabile anche chi commissiona la distribuzione degli opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.	un numero di sacchetti idonei alla raccolta delle deiezioni, comunque non inferiore a due, nonché una bottiglietta d'acqua o altro contenitore idoneo, da utilizzare per il risciacquo delle deiezioni liquide, al fine di preservare l'igiene e il decoro dei luoghi. 2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 ad eccezione delle lettere b), g) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00. È sempre prevista la sanzione accessoria della sospensione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 3. Per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere b), g) e h), è prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento dell'attività di accattonaggio e di eventuali attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 24.11.1981 n 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge. 4. Delle violazioni di cui alla lettera y) è responsabile anche chi commissiona la distribuzione degli opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti. 5. Delle violazioni di cui alla lettera u) ne risponde anche chi ne omette la vigilanza. Se chi omette la vigilanza di cui al presente punto è titolare/legale rappresentante di un'attività economica è prevista la sanzione amministrativa del pagamento da euro 100,00 a euro 450,00, in caso di recidiva nell'arco dell'anno, anche se è avvenuto il PMR, il Sindaco può disporre la chiusura dell'attività fino ad un massimo di 3 giorni.
---	--

<i>Art. 13 - testo vigente</i>	<i>Art. 13 - testo con modifiche</i>
1. Per effetto della legge n. 48 del 18 aprile 2017 di conversione del Decreto-legge 20 Febbraio 2017, n. 14, le sanzioni amministrative previste dagli artt. 688 (ubriachezza molesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale, dell'Art. 21-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6, dell'art. 29 del Decreto	1. Per effetto della legge n. 48 del 18 aprile 2017 di conversione del Decreto-legge 20 Febbraio 2017, n. 14, le sanzioni amministrative previste dagli artt. 688 (ubriachezza molesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale, dell'Art. 21-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6, dell'art. 29 del Decreto Legislativo 31



Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (commercio su aree pubblica senza la prescritta autorizzazione), nonché dall'art. 7, comma 15 bis (attività abusiva di parcheggiatore) del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, applicate nei confronti di coloro che commettono tali violazioni nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, convertito con Legge 48/2017 e in quelle previste dal presente regolamento, di seguito riportate, prevedono anche l'adozione del provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 dell'art. 9 del già citato D.L. n. 14/2017;

2. Le sanzioni e le misure previste dall'art. 9, della legge 18 aprile 2017, n. 48, si applicano anche all'interno delle seguenti aree:

- a. tutti i giardini pubblici della città, all'interno dei quali sono collocate panchine e/o giochi per bambini o altre strutture di libera fruibilità, dove particolari condotte moleste, in violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia Urbana, ne impedirebbero la libera accessibilità e la fruizione;
- b. tutte le aree e le relative pertinenze su cui insistono scuole, plessi scolastici, musei, complessi monumentali e luoghi della cultura, biblioteche o comunque interessati da consistenti flussi turistici, nonché in altre aree centrali altamente frequentate, come piazza Martiri della Libertà, e comunque in tutte le aree ricadenti e prossime all'area del centro urbano, delimitata dalle seguenti vie/piazze:
 - Parco del Cimitero, area adibita a verde pubblico compresa tra via Gobetti, via Mattei e via Vittorio Veneto;
 - Parco Rivolta, area adibita a verde pubblico compresa tra via Vittorio Veneto, via Centurelli, via Madonnina,

marzo 1998, n. 114 (commercio su aree pubblica senza la prescritta autorizzazione), nonché dall'art. 7, comma 15 bis (attività abusiva di parcheggiatore) del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, applicate nei confronti di coloro che commettono tali violazioni nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, convertito con Legge 48/2017 e in quelle previste dal presente regolamento, di seguito riportate, prevedono anche l'adozione del provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 dell'art. 9 del già citato D.L. n. 14/2017;

2. Le sanzioni e le misure previste dall'art. 9, della legge 18 aprile 2017, n. 48, si applicano anche all'interno delle aree individuate nell'allegato B del presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.



via Milano;

- Parco della Pace, area adibita a verde pubblico tra via Campestre, via Seveso, via Ariosto e via Bologna;
- Parco della Scienza, area adibita a verde pubblico compresa tra via Campestre, via Papa Giovanni XXIII e via Ariosto;
- Parco degli Scout, area adibita a verde pubblico tra via Don Minzoni e Via Grandi;
- area adibita a verde pubblico compresa tra via Don Minzoni e via Montessori;
- tutte le aree ricomprese nel raggio di 100 metri dagli Istituti Scolastici asilo nido L'Aquilone di via Dante e asilo nido Il Girotondo di via Lillo del Duca;
- tutte le aree ricomprese nel raggio di 100 metri dagli Istituti Scolastici scuola dell'infanzia Cino del Duca di via Campestre, scuola dell'Infanzia Alfieri di via Roma e scuola dell'infanzia Ferruccio Recalcati di via Montessori;
- tutte le aree ricomprese nel raggio di 100 metri dalla Scuola Primaria Enrico Romani in via Don Sturzo, Scuola Primaria Kennedy di via Villoresi, Scuola Primaria Papa Giovanni XXXIII di via Bologna e Scuola Primaria Manzoni di via Marconi;
- tutte le aree ricomprese nel raggio di 100 metri dalla Scuola Secondaria Benzi di via Isimbardi e Scuola Secondaria Manzoni di via Patellani;
- tutte le aree ricomprese nel raggio di 100 metri dalla Parrocchia e Oratorio Madonna della Misericordia tra Via Villoresi, via Micca e via Martiri delle Fosse Ardeatine;
- tutte le aree ricomprese nel raggio di 100 metri dalla Parrocchia SS. Nazario e Celso tra Via Roma e via Isimbardi e Oratorio San Giuseppe in



via Galliano; • tutte le aree ricomprese nel raggio di 100 metri dalla Parrocchia e Oratorio San Carlo tra Piazza San Carlo e via San Francesco; 3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni della legge n. 48 del 18 aprile 2017, oltre che nei luoghi dalla stessa indicati, nei giardini e in tutte le aree di cui ai precedenti punti a) e b), in aggiunta ai comportamenti già vietati dal presente regolamento, è vietata ogni condotta molesta che impedisca di fatto l'accessibilità e la fruizione delle stesse o delle singole strutture o degli arredi urbani ivi presenti, quali: assembramenti di soggetti dediti al consumo di alcool o sostanze stupefacenti, utilizzo improprio delle strutture, dei giochi, degli arredi, etc.	
---	--

<i>Art. 15 - testo vigente</i>	<i>Art. 15 - testo con modifiche</i>
1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, è vietato consumare bevande alcoliche, compreso vino, birra e birra analcolica, in contenitori di vetro o lattine. 2. Nelle aree sopra indicate che non siano pertinenze di pubblici esercizi, è altresì vietato l'utilizzo dei citati contenitori anche se questi vengono impiegati per travasare il loro contenuto in bicchieri di carta o plastica per il consumo delle citate bevande. 3. Fermo il disposto della L. 125/2001 è vietata l'organizzazione di gare per il consumo di alcolici negli spazi ed esercizi pubblici e nei circoli privati. 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 l'obbligo di cessazione dell'attività.	1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, è vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro o lattine. 2. Nelle aree sopra indicate che non siano pertinenze di pubblici esercizi, è altresì vietato l'utilizzo dei citati contenitori anche se questi vengono impiegati per travasare il loro contenuto in bicchieri di carta, plastica o materiale biodegradabile per il consumo delle citate bevande. 3. Fermo il disposto della L. 125/2001 è vietata l'organizzazione di gare per il consumo di alcolici negli spazi ed esercizi pubblici e nei circoli privati. È altresì vietata la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.



3bis. Se la violazione del comma 3 è commessa dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale, pubblico esercizio o attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

4. Su tutto il territorio comunale è fatto divieto alle attività commerciali con superficie di vendita fino a 250 mq, di vendere per asporto bevande alcoliche refrigerate, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, fatti salvi i casi relativi a manifestazioni ed eventi organizzati dall'amministrazione comunale. Le attività artigianali, autorizzate alla vendita di alimentari e prodotti da forno per il consumo immediato sul posto, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, possono vendere bevande alcoliche solo in contenitori di carta o materiale biodegradabile monouso, purché associate alla fornitura dei già menzionati generi alimentari per il consumo sul posto.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 100,00 come importo in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 68G.

5bis. Chiunque viola le disposizioni di cui ai punti 3bis e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 450,00 come importo in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 68G.

5ter. Qualora vengano accertate, in capo alla stessa attività, due violazioni nello stesso



anno solare, il Sindaco, con propria ordinanza, anche se sia intervenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione, ovvero sia ancora pendente ricorso, può limitare gli orari di apertura delle attività in argomento.

<i>Art. 17 - testo vigente</i>	<i>Art. 17 - testo con modifiche</i>
1. Nelle aree e spazi pubblici, non appositamente adibiti a tale scopo, sono vietate attività ludiche che per la loro tipologia possano alterare lo stato e la libera fruizione dei luoghi. Sono esclusi da tale divieto i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitino la vigilanza e che siano oggettivamente inoffensivi e inidonei a produrre danni a persone e cose. 2. Nei giardini e parchi pubblici è sempre vietato: a. lasciare liberi i cani di qualsiasi razza e/o taglia; b. permettere ai cani di scavare buche; c. al di fuori dei casi e luoghi autorizzati, allestire con tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende feste, accendere fuochi o bracieri; d. salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni o simili; e. abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere e fuori dagli appositi contenitori di raccolta; f. usare impropriamente le aree attrezzate e i giochi dei bambini; g. usare l'acqua delle fontanelle per un uso diverso da quello potabile; h. transitare o sostare con i veicoli a motore, fatti salvi i veicoli elettrici autorizzati sui viali interni dei giardini pubblici, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il codice della strada. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione	1. Nelle aree e spazi pubblici, non appositamente adibiti a tale scopo, sono vietate attività ludiche che per la loro tipologia possano alterare lo stato e la libera fruizione dei luoghi. Sono esclusi da tale divieto i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitino la vigilanza e che siano oggettivamente inoffensivi e inidonei a produrre danni a persone e cose. 2. Nei giardini e parchi pubblici è sempre vietato: a. lasciare liberi i cani di qualsiasi razza e/o taglia; b. permettere ai cani di scavare buche, anche nelle aree cani; c. al di fuori dei casi e luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature idonee al consumo di alimenti e bevande, accendere fuochi o bracieri; d. salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni o simili; e. abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere e fuori dagli appositi contenitori di raccolta; f. ai maggiori di anni 12, usare impropriamente le aree attrezzate e i giochi dei bambini; g. usare l'acqua delle fontanelle per un uso diverso da quello potabile; h. transitare o sostare con i veicoli a motore, fatti salvi i veicoli autorizzati sui viali interni dei giardini pubblici, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali



amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.	e delle strade appositamente destinati, ove si applica il codice della strada. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.
--	---

<i>Art. 18 - testo vigente</i>	<i>Art. 18 - testo con modifiche</i>
1. I terreni privati e pubblici devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e di rifiuti e materiali di scarto anche se abbandonati da terzi, inoltre dovranno aver cura di mantenere le condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I proprietari sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti, nonché, quando in prossimità di strade di pubblico passaggio, a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito. 2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti. 3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.	1. I terreni privati e pubblici devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e di rifiuti e materiali di scarto anche se abbandonati da terzi, inoltre dovranno aver cura di mantenere le condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I proprietari sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti, nonché, quando in prossimità di strade di pubblico passaggio, a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito. 2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti. 3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni o dai confini dei terreni, causando danni o intralcio alla circolazione. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

<i>Art. 23 - testo vigente</i>	<i>Art. 23 - testo con modifiche</i>
--------------------------------	--------------------------------------



1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e della tranquillità delle persone. 2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 23 del presente Regolamento, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora. 3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore. 4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) per quanto riguarda la pubblicità fonica fuori dai centri abitati, tale forma di pubblicità, all'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 durante i giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 durante le giornate festive. 5. La pubblicità fonica è vietata nei pressi dei luoghi di culto durante la celebrazione di riti religiosi; 6. È vietato, senza titolo abilitativo, collocare o installare sugli edifici o sulla pubblica via, strumenti, diffusori o apparati per la riproduzione, l'emissione o la diffusione sonora. 7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.	1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e della tranquillità delle persone. 2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 13 del presente Regolamento, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora. 3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore. 4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) per quanto riguarda la pubblicità fonica fuori dai centri abitati, tale forma di pubblicità, all'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 durante i giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 durante le giornate festive. 5. La pubblicità fonica è vietata nei pressi dei luoghi di culto durante la celebrazione di riti religiosi; 6. È vietato, senza titolo abilitativo, collocare o installare sugli edifici o sulla pubblica via, strumenti, diffusori o apparati per la riproduzione, l'emissione o la diffusione sonora. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.
---	--



1. L'esecuzione di lavori di manutenzione con macchinari e/o utensili rumorosi di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per rendere meno rumoroso il loro uso, solo nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 8.00 e le ore 12,30 e tra le ore 14,00 e le ore 18,00 nei giorni feriali e tra le ore 9.30 e le ore 12,30 e tra le ore 14.30 e le ore 19.30 nei giorni prefestivi e festivi. 2. È altresì fatto divieto di ammassare all'interno della casa, su balconi o terrazzi nonché nei cortili, disimpegni, passaggi, portici e scale rifiuti di ogni genere, nonché materiale fermentabile che possa produrre cattive esalazioni percepibili in area pubblica, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. 3. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. 4. I dispositivi acustici antifurto devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti complessivi. 5. Chiunque disponga e attivi un impianto di allarme acustico, in caso di malfunzionamento, deve essere in grado di disporre la tempestiva disattivazione o direttamente o tramite propri incaricati. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.	1. L'esecuzione di lavori di manutenzione con macchinari e/o utensili rumorosi di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per rendere meno rumoroso il loro uso, solo nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 8.00 e le ore 12,30 e tra le ore 14,00 e le ore 18,00 nei giorni feriali e tra le ore 9.30 e le ore 12,30 e tra le ore 14.30 e le ore 18.00 nei giorni prefestivi e festivi. 2. È altresì fatto divieto di ammassare all'interno della casa, su balconi o terrazzi nonché nei cortili, disimpegni, passaggi, portici e scale rifiuti di ogni genere, nonché materiale fermentabile che possa produrre cattive esalazioni percepibili in area pubblica, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. 3. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. 4. I dispositivi acustici antifurto devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti complessivi. 5. Chiunque disponga e attivi un impianto di allarme acustico, in caso di malfunzionamento, deve essere in grado di disporre la tempestiva disattivazione o direttamente o tramite propri incaricati. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.
---	--

<i>Art. 23 bis - testo vigente</i>	<i>Art. 23 bis - testo con modifiche</i>
	1. Il Comune riconosce e tutela i luoghi, i manufatti e i simboli che rappresentano la



	memoria storica, civile, culturale e istituzionale della comunità locale, quali elementi fondamentali dell'identità cittadina e del patrimonio collettivo. 2. Sono oggetto di particolare tutela: a) i monumenti, i cippi, le stele, i sacrari e i memoriali dedicati ai caduti, ai deportati, ai perseguitati e a quanti abbiano contribuito alla difesa dei valori democratici e della comunità; b) le lapidi commemorative e le targhe di interesse religioso o storico / civico; c) gli edifici e i manufatti di rilevanza storica, artistica o architettonica; d) gli edifici destinati al culto e le relative pertinenze di particolare valore storico, culturale o identitario; e) i monumenti, gli emblemi e gli altri simboli istituzionali della Città; f) ogni altro bene individuato dall'Amministrazione comunale quale elemento rappresentativo della memoria e dell'identità locale. 3. È vietato danneggiare, deturpare, imbrattare, alterare, utilizzare impropriamente o comunque compiere atti lesivi del decoro, della dignità e della funzione commemorativa, culturale o istituzionale dei beni di cui ai commi precedenti. 4. È altresì vietato tenere comportamenti offensivi, irrispettosi o incompatibili con il carattere commemorativo, storico, culturale o istituzionale dei luoghi e dei beni tutelati dal presente articolo. 5. Il Comune promuove la conservazione, la valorizzazione e la conoscenza dei beni di cui al presente articolo, anche attraverso iniziative culturali, educative e commemorative volte a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e la trasmissione della memoria civica alle future generazioni. 6. Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da disposizioni di
--	--



Città di Bresso

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Via Lurani, 12 C.A.P. 20091 - Tel. 02/61455.400

C. F. e Partita IVA 00935810150

	legge, la violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00, nonché l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento degli eventuali danni arrecati.
--	--